

Coronavirus: le disposizioni adottate da Governo e Regioni

Aggiornato a Martedì 10 marzo 2020 ore 18.30

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

PROVVEDIMENTO	ITER	NOTE
<p style="text-align: center;">DECRETO LEGGE</p> <p>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito nella Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020</p> <p>Approvato in prima lettura con modifiche alla Camera (AC.2402) 26 febbraio 2020</p> <p>Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) 4 marzo 2020</p> <p>Publicato in GU Serie Generale n. 60 8 Marzo 2020</p>	<p>Articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1).</p> <p>Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area (lettera a); • divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b); • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c); • sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d); • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera e) • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); • previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera i); • chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); • chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera k) • previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); • limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, (lettera m); • sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); • sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera o). <p>Articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>Articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede infatti che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Articolo 4, detta le disposizioni finanziarie. Lo stanziamento previsto è di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile.</p>
<p>DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020</p> <p>Esame in Commissione Bilancio del Senato non ancora iniziato (AS.1746)</p>	<p>Le disposizioni introdotte dal decreto sono volte ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.</p> <p>Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa"</p> <p>Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'), sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; "rottamazione-ter"; "saldo e stralcio". La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020; • il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti fino al 30 aprile, con la previsione da parte di ARERA delle modalità di rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione e con l'individuazione, ove opportuno, anche delle modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (<i>il versamento del canone RAI, abbinato alla bolletta elettrica, avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione</i>). • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese; • il pagamento dei diritti camerali; • il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. <p>Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.</p>

		<p>Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici - ovunque ubicati sul territorio nazionale - avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.</p> <p>Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa” - Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale - FIS); • possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria; • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi; • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (<i>compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria - AGO</i>) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività. <p>Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria - Tra le altre misure adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80% nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90% in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita; • la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; • l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici; • l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi; • l’estensione della carta della famiglia alle famiglie con almeno un figlio a carico (quest’ultima consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa); • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di diritto pubblico; • il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, compresi i periodi di quarantena; • la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale; • la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento; • l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (<i>non imponibilità a fini IVA e imposte redditi</i>) alle donazioni di altre merci (<i>vestiario, computer ecc.</i>); • l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà; • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte. <p>Settore turistico - Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.</p> <p>Altre disposizioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali; • le modalità di presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza; • le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure per la funzionalità dei suddetti corpi; • le misure urgenti per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso; • la facilitazione dell'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
<p>DECRETO LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria</p>	<p>GU Serie Generale n.60 8 marzo 2020</p>	<p>Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.</p> <p>Art. 1 - Differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari</p> <p>Art. 2 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia</p> <p>Art. 3 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</p> <p>Art. 4 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</p> <p>Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>Art. 6 - Entrata in vigore</p>

<p>DECRETO LEGGE n. 14 del 9 marzo 2020 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19</p>	<p>GU Serie Generale n.62 9 marzo 2020</p>	<p>Capo I - Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Articolo 1 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario). Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - ad assumere personale sanitario, inclusi i medici specializzandi all'ultimo anno e i medici abilitati. In caso di verificata impossibilità di procedere alle assunzioni, le regioni e le Province autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo di massimo sei mesi a personale medico e infermieristico in quiescenza.</p> <p>Articolo 2 (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al servizio sanitario nazionale). Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - a conferire incarichi a tempo determinato a personale sanitario e medici. Per la seconda sessione dell'A.A. 2018/2019, l'esame di laurea delle professioni infermieristiche può essere svolto a distanza.</p> <p>Articolo 3 (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN). Per effetto degli articoli 1 e 2, le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno.</p> <p>Articolo 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). Fino al 31 luglio 2020: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il SSN; i medici abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica; I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.</p> <p>Articolo 5 (Incremento delle ore di specialistica ambulatoriale). Le aziende e gli enti del SSN possono procedere a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna per l'anno 2020.</p> <p>Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato). Fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>Articolo 7 (Sorveglianza sanitaria). L'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.</p> <p>Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali Articolo 8 (Unità speciali di continuità assistenziale). Fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire la continuità assistenziale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome istituiscono una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. A seguito di triage telefonico, i medici comunicano all'unità il nominativo e l'indirizzo dei pazienti. Il triage per i pazienti che si recano in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato.</p> <p>Articolo 9 (Assistenza a persone ed alunni con disabilità). Gli enti locali possono offrire assistenza domiciliare ad alunni disabili. Le regioni e le province autonome hanno la facoltà di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, unità speciali per erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio a favore di persone con disabilità, con fragilità e comorbidità.</p> <p>Articolo 10 (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per l'ossigeno terapia). Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, sentite Federfarma e Assofarm, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, entro il 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto individua anche le modalità tecniche per la ricarica dei presidi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di tale terapia. Nelle more dell'adozione del decreto, a causa dell'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute può provvedere con ordinanza. Le disposizioni sono attuate attraverso le risorse previste a legislazione vigente, nel rispetto del limite del finanziamento della farmacia dei servizi (art. 1, commi 406 e 406-ter l. n. 205/2017) e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto. Articolo 11 (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici). Per consentire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali (DPI) necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario. I contratti relativi all'acquisto dei DPI nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1 del presente articolo sono sottratti dal controllo da parte della Corte dei Conti e la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo.</p> <p>Articolo 12 (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria). Il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, è autorizzato ad acquistare 5000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. E' autorizzata una spesa di 185 milioni di euro.</p> <p>Capo IV - Altre disposizioni Articolo 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario). Le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro previsti dal contratto nazionale a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.</p> <p>Articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale). Fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali (incluse le categorie di dati particolari, come quelli sulla salute, e relativi a condanne penali e reati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) necessari all'espletamento delle funzioni. Le autorizzazioni al trattamento dei dati possono essere conferite con modalità semplificate, anche oralmente, e l'informativa può essere omessa o fornita in forma semplificata, previa comunicazione orale della limitazione. Dopo il 31 luglio 2020, i soggetti preposti alla gestione dell'emergenza adottano le misure idonee a ricondurre i trattamenti nell'ambito delle regole ordinarie.</p>
---	--	--

	<p>Articolo 15 (Sanzioni amministrative). Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</p> <p>Articolo 16 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano). Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano tenuto conto delle peculiarità dei loro ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.</p> <p>Articolo 17 (Disposizioni finanziarie). È autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome. Con decreto direttoriale del MEF sono assegnate le risorse.</p> <p>Articolo 18 (Entrata in vigore). Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</p>
--	---

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

DPCM - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio nazionale
GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020	GU Serie Generale n.47 25 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n.52 1 marzo 2020	GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

PROVVEDIMENTO	ITER	NOTE
DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale	GU Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020	<p>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)</p> <p>Comma 1 - Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa, di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo, all'intero territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+37.5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico; • Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; • Sono chiusi gli impianti sciistici; • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati; • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università; • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; • Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; • Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza; • Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone; • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale; • Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;

	<ul style="list-style-type: none"> Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi; Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida. <p>Comma 2 - Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Comma 3 - Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli per contenere la diffusione del COVID-19.</p> <p>Art. 2 (Disposizioni finali)</p> <p>Comma 1 - Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020.</p> <p>Comma 2 - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui all'articolo 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) e all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.</p>
<p>DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.</p> <p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle aree sopracitate vengono adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ($+37.5^{\circ}$) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Viene fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico; Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; Sono chiusi gli impianti sciistici; Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati; Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università; L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza; Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone; Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19; Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi; Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida. <p>Art. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19</p> <p>Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus a livello nazionale vengono adottate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sono sospesi i congressi, le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo sia pubblico che privato; Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati; Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; Lo svolgimento dell'attività di ristorazione è svolta con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro; E' raccomandato agli esercizi commerciali che vengano adottate disposizioni tali da consentire l'utilizzo delle strutture in modalità tali da evitare gli assembramenti di persone; Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento delle competizioni e delle sedute d'allenamento per gli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse e in assenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado; Sono sospesi i viaggi di istruzione;

- La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattie infettive, di durata superiore ai 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;
- Attivazione di attività didattiche a distanza avendo cura anche degli studenti con specifiche esigenze di disabilità;
- Possibilità di svolgimento a distanza delle attività didattiche e curriculari presso le Università, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei pronto soccorso, salvo specificazioni diverse;
- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- Lo smart working può essere attuato sino al 31 luglio 2020 per i lavoratori subordinati anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.
- Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Comma 1 - Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- Il personale sanitario il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità applica le indicazioni per la sanificazione previste dal Ministero della salute;
- E' raccomandato alle persone anziane o affette da patologie croniche, o con multimorbilità o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dai casi di stretta necessità;
- Si raccomanda di evitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi di strettamente necessari;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+ 37,5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;
- Vi è l'obbligo di esporre presso i servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti p.a. le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
- E' raccomandato ai comuni e agli enti territoriali di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, svolte senza creare assembramenti di persone;
- Inserimento di soluzioni disinfettanti all'interno dei locali delle p.a. e nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
- Adozione di procedure atte ad evitare il contatto ravvicinato durante lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- Disinfezione dei mezzi da parte delle aziende di pubblico trasporto;
- Obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione della Asl, nonché al medico di medicina generale (MMG) e al pediatra di libera scelta (PLS), per chiunque abbia fatto ingresso in Italia da un paese a rischio epidemiologico (zonizzazione OMS).

Comma 2 - L'operatore di sanità pubblica che ha ricevuto la comunicazione da parte dei soggetti che provengono da zone a rischio deve:

- Assumere informazioni, contattando telefonicamente il soggetto esposto a rischio;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato sulle misure da adottare;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato e informare il MMG o il PLS;
- In caso di necessità si procede al rilascio di una dichiarazione per l'INPS, al datore di lavoro e al MMG o al PLS in cui si specificano i motivi della quarantena.

Comma 3 - L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- Accertare l'assenza dei sintomi;
- Informare il soggetto circa i sintomi e le caratteristiche di contagiosità;
- Informare circa la necessità di monitorare costantemente la temperatura corporea.

Comma 4 - Informazioni sulle modalità e l'efficacia dell'isolamento domiciliare:

- Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni;
- Divieto di spostamento;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Comma 5 - Nel caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza deve:

- Avvertire il MMG o il PLS;
- Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria;
- Rimanere in stretto isolamento

Comma 6 - L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi si provvede secondo le disposizioni ministeriali.

Comma 7 - Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Allegato 1 (Misure igienico-sanitarie): reca undici prescrizioni comportamentali (es. lavaggio mani, distanza di almeno 1 metro nei contatti sociali, ecc)

Art. 4 - Monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Pene: arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

Art. 5 - Disposizioni finali

- Le disposizioni del decreto producono effetto dall'8 marzo sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure;
- Dall'8 marzo cessano di avere effetto i DPCM del primo e del 4 marzo 2020;
- Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.



ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM 8 E 9 MARZO



<p>DIRETTIVA Direttiva Ministero dell'interno n. 14606 dell'8 marzo 2020</p>	<p>ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza Protezione civile n. 645)</p>	<p>ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza Protezione civile n. 646)</p>	<p>Chiarimenti Ministero dei trasporti (MIT)</p>
<p>Link al testo della Direttiva n. 14606 del 08 03 2020</p> <p>Link al testo dell'autocertificazione per lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno delle nuove zone rosse</p>	<p>GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020</p>	<p>GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020</p>	<p>Link al sito del Ministero dei trasporti</p>
<p>1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.</p> <p>2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":</p> <p>a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.</p> <p>b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.</p> <p>c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori tramite le autodichiarazioni.</p> <p>d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.</p> <p>e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.</p> <p>f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.</p> <p>3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.</p> <p>4) Le sanzioni sono quelle indicate dal dpcm 8 marzo 2020.</p> <p>A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento non conforme.</p>	<p>Articolo 1 (Potenzimento Servizio 1500) stabilisce che il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato ad affidare in outsourcing per il potenziamento del Servizio 1500 (numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.</p> <p>Articolo 2 (Incremento del personale medico) stabilisce che il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.</p> <p>Articolo 3 (Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute) prevede che le risorse economiche derivino dallo stato di previsione del Ministero della salute nel limite di euro 5.400.000.</p>	<p>Il comma 1 ribadisce che il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle zone rossa (Lombardia e altre 14 province) nonché all'interno dei medesimi territori vale per le persone fisiche. Le disposizioni non si applicano quindi al transito e al trasporto di merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Inoltre non si vieta lo spostamento alle persone fisiche su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività</p> <p>Il comma 2 stabilisce che non viene limitata l'attività degli uffici pubblici, fermo restando la possibilità di adozione di misure di lavoro agile.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che le Regioni danno attuazione con propri provvedimenti alla presente ordinanza</p>	<p>Il Ministero dei trasporti chiarisce che nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020. In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai transfrontalieri e alle merci. Per quanto riguarda i transfrontalieri, le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Per quanto riguarda le merci, queste possono entrare ed uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.</p>




ORDINANZE E CIRCOLARI GIA'ADOTTATE DAL GOVERNO




ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 637)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 638)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 639)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643)	CIRCOLARE MINISTERIALE Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n.53 2 marzo 2020	GU Serie Generale n.53 2 marzo 2020	Circolare n.1/2020 La circolare è in corso di registrazione presso gli organi competenti
<p>Il soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria.</p> <p>Incrementa il numero dei medici fino al termine di vigenza dello stato di emergenza.</p>	<p>Deroga alle procedure di cui Codice dei Contratti Pubblici (D. lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività oggetto dell'ordinanza</p>	<p>Acquisizione e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)</p> <p>Apertura di apposite contabilità speciali ai c.d. Soggetti attuatori</p> <p>Disposizioni in materia di finanziamenti derivanti da donazioni liberali sul conto corrente di tesoreria del Dipartimento della protezione civile</p>	<p>Prevede la sospensione dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza, con possibilità di optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione riguarda gli edifici ubicati nel territorio dei comuni della zona rossa ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni.</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari.</p>	<p>Autorizza il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto attuatore a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.</p> <p>Le risorse verranno decurtate dal Fondo per le emergenze nazionali.</p>	<p>La circolare prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricorso in via prioritaria allo smart working come forma più evoluta anche di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa; • Ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (videoconferenza e call conference); • Utilizzo di soluzioni “cloud” per l’accesso a dati, informazioni e documenti; • Ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione; • Attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività; <p>Le amministrazioni individuano le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo sempre presente l’obiettivo di garantire, a regime, ad almeno il 10 per cento del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi del c.d. smart working.</p>




DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI


REGIONE		LINK	NOTE	
	Abruzzo	Comunicazione dipartimento Sanità 23 febbraio 2020 Ordinanza n.1 26 febbraio 2020 Ordinanza n.2 8 marzo 2020 (in vigore) Ordinanza n.3 9 marzo 2020 (in vigore) Allegato 1 9 marzo 2020 (in vigore) Allegato 2 9 marzo 2020 (in vigore)	<p>Ordinanza n.2: Tutti gli individui entrati in Abruzzo post-8 marzo da Lombardia e altre 14 province indicate devono seguire le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicarlo al medico curante, il quale informerà operatori di sanità pubblica • Permanenza domiciliare in isolamento fiduciario per 14 giorni • Divieto di spostamento e viaggio • Rimanere raggiungibili per eventuali attività di sorveglianza • Avvertire in caso di comparsa sintomi • Mancata osservanza implica conseguenze sanzionatorie previste da art. 650 c.p. • Non specificata validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione del sistema sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 • Sospensione delle attività ambulatoriali fino al 3 aprile 2020 • Precisa che l'ordinanza n.2 fa salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ed esclude l'applicabilità della misura al transito e al trasporto merci e a tutta la filiera produttiva • La possibilità di segnalare anche in modalità telematica il proprio rientro dalle Regioni e Province della zona rossa • Anche in caso di segnalazione già effettuata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all'operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, il cittadino è invitato a comunicare il proprio rientro dalla zona rossa anche in modalità telematica • Potenziamento dell'offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia da parte delle Asl • Evitare il congestionamento delle strutture di emergenza favorendo la ricollocazione degli utenti presso altre strutture del servizio sanitario regionale • Favorire la permanenza degli assistiti a domicilio a carico delle Asl e del personale medico • Acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva • Fornitura di dispositivi di protezione individuale da parte dei datori di lavoro delle strutture territoriali pubbliche e private • Osservanza scrupolosa a carico delle Asl con riferimento 'accesso di un solo parente per paziente solo al pronto soccorso anche se autonomamente dotato di idoneo DPI • Osservanza rigorosa a carico delle Asl di percorsi di pre-triage tramite individuazione di aree dedicate alla sosta o degenza temporanea dei pazienti sospetti • Garantire a carico delle Asl il trasporto dei pazienti in condizione di massima sicurezza • Limitare quanto più possibile il trasporto in eliambulanza • Coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale nell'osservanza delle misure impartite • Raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di ridimensionare l'attività • Disporre che la popolazione assistita acceda ai servizi ambulatoriali nei casi strettamente necessari • Raccomandare, ove disponibili, le modalità di formazione per i sanitari in FAD messi a disposizione da ISS sul proprio portale (EDUISS) • Disporre che il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegua la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio • Demandare alle singole Direzioni Generali aziendali l'istituzione di coordinamenti aziendali per il tramite delle Unità di Crisi Aziendali • Dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza • Non specificata validità 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
		Ordinanza n.1 23 febbraio 2020 (studenti) Ordinanza n.2 27 febbraio 2020 (in vigore) Ordinanza n.3 8 marzo 2020 (in vigore) Nota n.41880 9 marzo 2020 (in vigore)	<p>Ordinanza n.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di informativa sulle misure di prevenzione nei luoghi di maggiore affollamento in scuole, università e uffici delle pubbliche amministrazioni nonché tutti i locali aperti al pubblico • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Trasmissione droplet per le procedure concorsuali • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento • Validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.3: Tutti gli individui entrati in Basilicata post-8 marzo da Lombardia e altre 14 province indicate devono seguire le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicarlo al proprio medico curante/pediatra, o al numero verde regionale 800.996.688 • Permanenza domiciliare isolamento fiduciario 14 giorni • Divieto spostamento e viaggio 	
	Basilicata			<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>



			<ul style="list-style-type: none"> • Evitare contatti sociali • Rimanere raggiungibili per attività di sorveglianza • Avvertire in caso di comparsa sintomi • Mancata osservanza implica conseguenze sanzionatorie previste da art. 650 c.p. • Fermo restando ordinanza n.2, validità fino a nuovo provvedimento <p>Nota n. 41880:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contingenta e stabilisce specifiche disposizioni per l'accesso agli uffici pubblici regionali 	
	Calabria	<p>Ordinanza n. 1 27 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 2 5 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 3 8 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pura delega e conferimento incarichi <p>Ordinanza n.3:</p> <p>Tutti gli individui entrati in Basilicata post-8 marzo da Lombardia e altre 14 province indicate devono seguire le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva (tempistica non specificata) • Comunicarlo al proprio medico curante/pediatra ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale • Società di autolinee, Trenitalia e compagnie aeree devono comunicare elenco passeggeri provenienti da quelle zone in premessa • Prefetti dispongono verifiche presso stazioni ferroviarie, aeroportuali, autolinee • Successivo provvedimento disporrà ulteriori procedure operative • Validità fino a nuovo provvedimento 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Campania	<p>Ordinanza n. 1 24 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 2 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 4 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 5 6 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 6 6 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 7 6 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 8 8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 9 9 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 10 9 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di informativa • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento • Attività di sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico <p>Ordinanza n.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo per le sedi delle pubbliche amministrazioni di esporre soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Trasmissione droplet per le procedure concorsuali • Disposizioni in materia di MMG e PLS • Disposizioni in presenza di paziente sintomatico • Disposizioni in materia di accesso al pronto soccorso • Disposizioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie • Disposizioni in materia di pulizia degli ambienti sanitari • Misure preventive (igienico-sanitarie) • Disposizioni in materia di indagine epidemiologica • Validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferma misure ordinanze n.1 e n.2 <p>Ordinanza n.5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di svolgimento di motoraduno <p>Ordinanza n.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limita accesso alle isole del Golfo di Napoli di persona dalla zona rossa <p>Ordinanza n.7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle attività delle discoteche e di altri luoghi la cui frequentazione non consenta il mantenimento della sicurezza interpersonale <p>Ordinanza n.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proroga delle ordinanze n. 6 e n.7 sino al 3 aprile 2020 • Vengono adottate le disposizioni di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 <p>Ordinanza n.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispone fino al 26 marzo la sospensione delle prove preselettive inerenti alle procedure concorsuali per i Centri per l'impiego • Dall'11 marzo al 3 aprile, le disposizioni dell'Ordinanza n.6 si applicano anche al porto di Castellammare di Stabia (NA) 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>


			<ul style="list-style-type: none"> Conferma ordinanza n.8 precisando l'esenzione dall'obbligo per gli spostamenti temporanei per lavoro, necessità o salute. I concessionari autostradali devono dare massima diffusione all'ordinanza n.8 <p>Ordinanza n.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospende fino al 3 aprile le attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici 	
	Emilia Romagna	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Circolare esplicativa 24 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Decreto PdG n. 25 2 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Decreto PdG n.26 2 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza 8 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Decreto PdG n. 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> Costituzione di un'Unità di Crisi regione in contatto con il Comitato operativo nazionale Composizione e attività dell'Unità di Crisi <hr/> <p>Decreto PdG n. 26:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'Unità di Crisi e relativa composizione Partecipazione di un rappresentante della Prefettura di Bologna alla costituenda Unità di Crisi <p>Invito di soggetti esterni alle convocazioni dell'Unità di crisi</p> <hr/> <p>Ordinanza 8 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni art.1 comma 1 lettera b, q, e s del DPCM 8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della regione Emilia Romagna a partire dal 9 marzo e fino al 3 aprile 2020 Sospensione attività dei centri semiresidenziali per anziani e disabili su tutto il territorio regionale, incentivando percorsi di domiciliarità Presso i servizi di saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività di tatuaggio e piercing, gli addetti a contatto con i clienti devono, dal 10 marzo e fino al 3 aprile, indossare una mascherina e guanti, lavarsi le mani con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni alcoliche. 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Friuli Venezia Giulia	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.1 1 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Lazio	<p>Ordinanza n. Z00002 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. Z00002/Errata Corrige 27 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. T00055 5 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. Z00003 6 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. Z00004</p>	<p>Ordinanza n.T00055:</p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla conclusione dell'emergenza a livello nazionale Unità di crisi presieduta da Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Riunioni presso uffici Regione Lazio oppure in videoconferenza Si avvale anche dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile <p>Ordinanza n.Z00003:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche e private facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo massima cooperazione e disponibilità Attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva Attuazione rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 Varie indicazioni riferite a specifiche strutture sanitarie Misure precauzionali varie da adottare per assicurare garanzia continuità dell'assistenza Rifiuto da parte di pazienti di essere trasferiti in altre strutture equivale al rifiuto al ricovero Sospensione attività dei centri anziani comunali Validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.Z00004:</p> <p>Tutti gli individui entrati in Lazio nei 15 giorni antecedenti l'8 marzo da Lombardia e altre 14 province indicate devono seguire le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicarlo al numero unico regionale dedicato 800.118.800, ovvero al proprio medico curante o pediatra Osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi Rimanere raggiungibili per eventuali attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>





		<p>8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. Z00005 9 marzo 2020 (in vigore)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui gli individui siano operatori del SSR laziale, i quali sono tenuti ad osservare le prescrizioni dell'ordinanza n.3 In caso di sintomi, osservare disposizioni ordinanza n.2, cioè avvertire immediatamente medico curante/pediatra, indossare mascherina chirurgica ed allontanarsi dagli altri conviventi Società concessionarie dei servizi di trasporto aereo, ferroviario ed autostradale devono comunicare elenco passeggeri provenienti dalle zone in premessa Sospensione attività piscine, palestre e centri benessere Mancata osservanza implica conseguenze sanzionatorie previste da art. 650 c.p. Fermo restando ordinanze n.2 e n.3, validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.Z00005: Non si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza Z00005 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chi si sposta per comprovate esigenze lavorative Spostamenti per transito e trasporto merci Spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività negli uffici pubblici Spostamenti delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del SSN Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni sono autorizzati a svolgere le sedute di allenamento se in impianti rispettosi delle procedure di sicurezza 	
	Liguria	<p>Nota esplicativa 25 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ulteriore nota esplicativa 27 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.2 1 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 3 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Nota esplicativa dell'Ordinanza n.4 (8 marzo 2020)</p>	<p>Ordinanza n.4: Tutti gli individui non-residenti entrati in Liguria dalle ore 00.00 del 24 febbraio 2020 dalla Lombardia e altre 14 province indicate devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni art. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 8 marzo 2020 Obbligo di segnalare la propria presenza ed il relativo domicilio a casella di posta elettronica o numeri telefonici appositi Titolari delle strutture turistico ricettive e proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico hanno divieto di ospitare soggetti di cui in premessa Ordinanza valida fino alle ore 24.00 del 3 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni nazionali o regionali 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Lombardia	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Decreto n.498 24 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Faq ordinanza regionale</p> <hr/> <p>Atto dirigenziale n.2521 27 febbraio 2020</p>	<p>Atto dirigenziale n.2521</p> <ul style="list-style-type: none"> I pagamenti dei tributi regionali, che abbiano scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo, possono essere effettuati entro il 30 aprile, per i soli contribuenti residenti nei comuni a rischio Disposizioni tributarie in favore dei contribuenti residenti nelle aree a rischio 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Marche	<p>Ordinanza n.1 25 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Errata correge 27 febbraio 2020</p>	<p>Ordinanza n.4: i cittadini provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province rosse che hanno fatto ritorno nelle Marche al 7 marzo devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicare il rientro al proprio medico, pediatria o Asl Rimanere in quarantena per due settimane Evitare spostamenti o viaggi Rimanere raggiungibili per eventuali attività di sorveglianza In caso di comparsa dei sintomi, avvertire il proprio medico, pediatria o Asl 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di</p>

		Ordinanza n.2 27 febbraio 2020 Nota esplicativa 27 febbraio 2020 Ordinanza n.3 3 marzo 2020 Ordinanza n. 4 10 marzo 2020 (in vigore) Circolare esplicativa	<p>Inoltre vengono sospese dall'11 marzo al 3 aprile, le attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili con problemi di salute mentale</p> <ul style="list-style-type: none"> Validità fino al 3 aprile 	<p>contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Molise	Ordinanza n.1 24 febbraio 2020 Ordinanza n.2 26 febbraio 2020 Ordinanza n.3 8 marzo 2020 (in vigore)	<p>Ordinanza n.3: Tutti gli individui entrati in Molise dopo aver soggiornato in Lombardia o nelle altre 14 province indicate negli ultimi 14 giorni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicarlo entro 2 ore al proprio medico curante/pediatra oppure a numeri di telefono ed indirizzi e-mail appositi Osservare, salvo diversa disposizione, quarantena obbligatoria di 14 giorni Osservare divieto di spostamenti e viaggi Rimanere raggiungibili per eventuali attività di sorveglianza Avvertire in caso di comparsa sintomi Obbligo ai gestori di servizi di trasporto di comunicare entro le 24 ore successive i nominativi dei soggetti in premessa Raccomandazione di segnalare violazioni delle disposizioni di cui si è a conoscenza <p>Validità fino al 3 aprile 2020</p>	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Piemonte	Ordinanza 23 febbraio 2020 Nota esplicativa 24 febbraio 2020 Decreto n.24 1 marzo 2020 Ordinanza n.25 2 marzo 2020 Disposizioni operative per i dipendenti 8 marzo 2020 (in vigore)	<p>Disposizioni operative per i dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se residenti nelle province di Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, possono richiedere la possibilità di telelavoro. Inoltre, la prefettura di Asti sottolinea la necessità di fornire ai dipendenti una attestazione o documenti che comprovi il rapporto di lavoro per gli spostamenti. 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Puglia	Disposizioni 26 febbraio 2020 Ordinanza 26 febbraio 2020 Ordinanza 27 febbraio 2020 Piano Operativo Emergenza	<p>Ordinanza 26 febbraio:</p> <ul style="list-style-type: none"> I cittadini che rientrano in Puglia dalle regioni a rischio devono comunicare la propria presenza agli enti sanitari predisposti nel territorio Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici pubblici, i sindaci e le associazioni di categoria devono esporre le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie rese note dal Ministero della salute Nelle PA devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate Trasmissione droplet per le procedure concorsuali Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve avvertire il medico, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi e rimane <p>Validità fino a nuovo provvedimento</p>	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>

		<p>COVID-19 Regione Puglia 28 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza 3 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.176 8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.177 8 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Piano Operativo COVID-19 Puglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione “Piano operativo emergenza per la gestione di casi sospetti di COVID-19 in Puglia <p>Ordinanza 2 marzo 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali Attività didattica a distanza per gli studenti che scelgano di assentarsi in via precauzionale Possibilità, per i rettori delle Università, di attuare a distanza le attività didattiche o curricolari <p>Ordinanza n.176:</p> <p>Tutti gli individui entrati in Puglia dalla data del 7 marzo 2020 dalla Lombardia o dalle altre 14 province indicate devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicarlo al proprio medico curante/pediatra oppure a operatore di sanità pubblica competente Osservare permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni Osservare divieto di spostamenti e viaggi Rimanere raggiungibili per eventuali attività di sorveglianza Avvertire in caso di comparsa sintomi Mancata osservanza implica conseguenze sanzionatorie previste da art. 650 c.p. <p>Durata e validità non specificate</p> <p>Ordinanza n.177:</p> <p>Sono esentati dall’obbligo dell’ordinanza n.176 gli addetti ai trasporti di merci, i trasfertisti abituali e i dipendenti di aziende edili o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone rosse</p>	
	Sardegna	<p>Ordinanza n.1 22 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.2 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 27 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Determinazione n. 138 2 marzo 2020</p> <hr/> <p>Deliberazione n.10/1 8 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.5 9 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Legge Regionale n. 9 del 9 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli soggetti che transitano in porti, aeroporti, ecc. Validità 90 giorni <p>Ordinanza n.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di informativa sulle misure di prevenzione nei luoghi di maggiore affollamento in scuole, università e uffici delle pubbliche amministrazioni nonché tutti i locali aperti al pubblico Misure di igienizzazione negli edifici del SSN Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria Sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico Sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche fino al 15 marzo 2020 Trasmissione droplet per le procedure concorsuali Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento Validità fino a nuovo provvedimento <p>Determinazione n.138:</p> <ul style="list-style-type: none"> Istituzione dell’Unità di Crisi Regionale (U.C.R) presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità L’Unità monitora l’attuazione uniforme nel territorio delle procedure regionali e nazionali Composizione dell’U.C.R. Istituzione dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L) Composizione dell’U.C.L Definizione delle procedure operative Disposizioni sulle Unità Operative di ricovero e Laboratori di riferimento regionale Disposizioni sul trasporto dei casi sospetti verso la struttura complessa di riferimento Disposizioni sul trasporto dei casi confermati Disposizioni sui dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Pulizia, disinfezione e smaltimento dei rifiuti Formazione degli operatori del SSR <p>Deliberazione n. 10/1</p> <ul style="list-style-type: none"> Misure straordinarie per il reclutamento del personale sanitario atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19 <p>Ordinanza n.4:</p> <p>Obbligo di comunicazione da parte di tutti i soggetti che rientrano dalla c.d. zona rossa, definita dal DPCM dell’8 marzo 2020, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicare tale circostanza Osservare la permanenza domiciliare di 14 giorni Osservare il divieto di spostamenti Rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e di avvertire il personale sanitario nel caso di comparsa dei sintomi <p>Ordinanza n.5</p> <p>Tutti i soggetti che hanno fatto ingresso in Sardegna devono:</p>	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell’8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • osservare la permanenza domiciliare • comunicare tale circostanza al proprio MMG o PLS • Espletare le procedure burocratiche riguardanti la prevenzione e la gestione del virus • Gestione, da parte dei vettori aerei e navali delle società di gestione degli scali e delle altre autorità comunque competenti, di schedare i viaggiatori arrivati in Sardegna • Gestione dei nominativi acquisiti • Disposizioni per l'equipaggio di navi e aeromobili di linea <p>Legge Regionale n. 9 Art. 1 - Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istituzione fondo per le spese urgenti di protezione civile utilizzato dalla Direzione generale della protezione civile <p>Art. 2 - Funzioni della Direzione generale della protezione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente della Regione è l'autorità territoriale di protezione civile e si avvale della DG della protezione civile • Struttura organizzativa della DG e composizione operativa • Funzioni della Direzione Generale della protezione civile <p>Art. 3 - Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni del sindaco in caso di evento calamitoso • Provvedimenti regionali su richiesta dei comuni • Deliberazione dello stato d'emergenza a livello regionale <p>Art. 4 - Coordinamento degli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza • Strutture di supporto e coordinamento del Presidente della Regione <p>Art. 5 - Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di procedure straordinaria per il reclutamento di personale sanitario • Informatizzazione delle procedure di rilevazione • Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali 	
	Sicilia	<p>Ordinanza n.1 25 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.2 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 8 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 8 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiusura di piscine, palestre e centri benessere • Acquisizione e diffusione presso le forze dell'Ordine i nominativi dei viaggiatori provenienti dalle zone ad alto rischio epidemiologico • Obbligo di comunicazione presso il dipartimento di prevenzione della Asl di coloro i quali provengono dalle zone ad alto rischio epidemiologico • Predisposizione di tende per i fabbisogni sanitari presso gli imbarcaderi di Messina <p>Ordinanza n.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni aggiuntive all'ordinanza n.3 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	Toscana	<p>Ordinanza n.1 21 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.2 22 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.5 28 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.6 2 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n.6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo d' esporre presso gli edifici scolastici e le Università gli specchietti informativi sulle misure di precauzione • Obbligo di disposizione di soluzioni disinfettanti all'interno dei locali della P.A. • Obbligo di promozione per i sindaci e le associazioni di categoria di promuovere le informazioni igienico-sanitarie • Disinfezione del trasporto pubblico locale • Sospensione dei viaggi di istruzione sino al 15 marzo • Attuazione delle procedure di sicurezza (droplet) durante le procedure concorsuali • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Toscana dopo aver soggiornato in zone a rischio • Monitoraggio dei casi di isolamento • Limitazione d'accesso negli ospedali • Attuazione di misure precauzionali negli accessi per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria • Attuazione di percorsi dedicati per coloro che nei PS presentano sintomi sospetti (febbre, tosse, sintomi respiratori) • Disposizioni per le microbiologie • Raccomandazioni per i pazienti con sindrome influenzale • Raccomandazioni per l'appropriatezza delle cure e per l'uso corretto delle strutture ospedaliere • Garanzia delle misure di prevenzione per gli studenti stranieri o extra-regionali, presenti sul territorio toscano, iscritti al SSR • Validità per 90 giorni a decorrere dal 3 marzo 2020 <p>Ordinanza n.7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di un'unità di crisi regionale e rispettiva composizione • Attivazione di una Task Force Sanitaria a supporto dell'Unità di Crisi e rispettiva composizione 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>

		<p>(in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.7 e Allegato A - Circolare Capo DPC 4 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 8 6 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 9 8 marzo 2020 (in vigore)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di una sala operativa regionale e rispettiva attività • Attività dell'Unità di Crisi Regionale e della Sala Operativa Regionale • Validità per 90 giorni <p>Ordinanza n.8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per i visitatori che presentano sintomi collegabili al COVID-19 • Obbligo per il personale medico di attenersi alle misure di prevenzione diffuse dall'OMS • Limitazione dell'attività programmata per permettere la più ampia messa a disposizione di posti letto, specialmente per i pazienti che necessitano di un supporto respiratorio forzato ed invasivo • Sospensione dell'attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità non rinviabili • Sospensione di tutta l'attività ambulatoriale programmata esclusa l'attività oncologica e urgente • Evitare l'attività di prelievi ambulatoriali se non indispensabili • Esecuzione dei tamponi nasofaringei ai soggetti che presentano i criteri di cui all'ordinanza n.6 del 2 marzo 2020 • Procedure per il trattamento dei pazienti che accedono ai DEA ospedalieri • Disposizioni inerenti i servizi mensa erogati da ARDSU • Validità 90 giorni <p>Ordinanza n.9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di comunicazione per chiunque faccia ingresso in Toscana proveniente da zone ad alto rischio epidemiologico • Validità per 90 giorni 	
	<p>Trentino Alto Adige (Trento)</p>	<p>Ordinanza n.1 22 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n. 2 24 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 28 febbraio 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 3 marzo 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.5 6 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Circolare 9 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimangono in vigore le disposizioni per la gestione delle strutture per l'emergenza, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi di protezione individuali, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario nonché dei volontari • Obbligo di informativa sulle misure di prevenzione nei luoghi di maggiore affollamento in scuole, università e uffici delle pubbliche amministrazioni nonché tutti i locali aperti al pubblico • Previsione di soluzioni disinfettanti nelle PA • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria • Sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico • Misure per favorire il ricircolo dell'aria all'interno dei mezzi su gomma del trasporto pubblico locale • Sospensione controllo a bordo dei titoli di viaggio da parte del conducente • Sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche fino al 15 marzo 2020 • Trasmissione droplet per le procedure concorsuali • Riammissione alle scuole non richiede il certificato medico per assenze dovute a malattia • Assunzione temporanea personale sanitario • Adozione di misure atte a limitare il contagio • Validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione delle attività didattiche per alcuni licei e istituti sino al 15 marzo <p>Circolare 9 marzo 2020</p> <p>Modalità di gestione da applicare alle tipologie di servizio previste per i servizi socio-assistenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizi semi-residenziali per minori • Centri servizi anziani • Servizi diurni disabili • Servizio di assistenza domiciliare • Interventi educativi domiciliari • Sportelli sociali e recapiti al pubblico • Servizi di bassa soglia e per persone senza dimora • Interventi di accompagnamento al lavoro • Servizi residenziali • Servizi territoriali • Centri di accoglienza per la prima infanzia <p>Modalità di gestione da applicare alle tipologie di servizio previste per i servizi socio-sanitari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centri diurni anziani • Specialistica ambulatoriale • Servizi semi-residenziali per minori • Servizi diurni disabili • Progetto sostegno genitoriale per la prevenzione del disagio infantile • Assistenza domiciliare per persone con demenza • Servizi residenziali 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>

	<p>Trentino Alto Adige (Bolzano)</p>	<p>Ordinanza n.1 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.2 26 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Ordinanza n.3 3 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.4 4 marzo 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Ordinanza n.6 9 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di informativa sulle misure di prevenzione nei luoghi di maggiore affollamento in scuole, università e uffici delle pubbliche amministrazioni nonché tutti i locali aperti al pubblico • Inserimento di dispositivi disinfettanti nelle sedi delle pubbliche amministrazioni • Promozione delle attività di informazione da parte dei sindaci e delle associazioni di categoria • Disposizioni di disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo dei viaggi di istruzione e delle visite guidate • Trasmissione droplet per le procedure concorsuali • Obbligo di comunicazione alle autorità sanitarie per chi ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio • Attività di monitoraggio di chi è in condizioni di isolamento • Esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione • Obbligo di comunicazioni da parte degli operatori alberghieri <p>Ordinanza n.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di modalità di lavoro agile ove possibile • Reclutamento del personale necessario per far fronte all'emergenza sanitaria • Acquisto di beni e servizi per far fronte all'emergenza sanitaria <p>Ordinanza n. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viene fatto espresso rimando alle disposizioni di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	<p>Umbria</p>	<p>Ordinanza n.1 26 febbraio 2020 (in vigore)</p> <hr/> <p>Deliberazione n.126 26 febbraio 2020 (Istituzione del Centro Operativo Regionale)</p> <hr/> <p>Ordinanza 4 marzo 2020 (in vigore)</p>	<p>Ordinanza n.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitazione degli accessi nelle strutture di ricovero ospedaliero • Inserimento di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani nei locali pubblici • Disinfezione dei mezzi di trasporto pubblico • Sospensione fino al 15 marzo delle dei viaggi di istruzione e scambi e gemellaggi • Obbligo di informazione da chi fa ingresso in Regione proveniente dalle zone a rischio • Disposizioni sugli operatori di Sanità Pubblica • Monitoraggio delle condizioni di salute di chi è in condizioni di isolamento • Validità fino a nuovo provvedimento <p>Ordinanza n.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Immediata sospensione delle attività didattiche di alcuni dipartimenti universitari (valida sino al 14 marzo 2020) • Immediata segnalazione ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di eventuali situazioni a rischio • Limitazione degli accessi nelle aree di degenza delle direzioni sanitarie ospedaliere • Limitazione degli accessi nelle residente sanitarie assistenziali • Sospensione dei congedi ordinati per personale sanitario e tecnico • Privilegiare il collegamento da remoto nello svolgimento degli incontri riguardanti il COVID-19 • Validità fino a nuovo provvedimento 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	<p>Valle D'Aosta</p>	<p>Circolare 2 marzo 2020</p>	<p>Sospensione, fino a domenica 15 marzo, delle uscite didattiche</p>	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9 marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale</p>
	<p>Veneto</p>	<p>Ordinanza 23 febbraio 2020</p> <hr/> <p>Chiarimenti applicativi all'ordinanza 24 febbraio 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal DPCM dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal successivo DPCM del 9</p>

				marzo 2020 che ne estende l'applicabilità sull'intero territorio nazionale
--	--	--	--	--